

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6.

“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2016).

2. In particolare la presente legge intende dare attuazione, in sede di prima applicazione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria, alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2016 recante “La programmazione strategica”: misura 2.1 “La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive”; misura 2.6 “Agricoltura, ambiente e territorio”; misura 2.8 “Cultura e turismo quali principali fattori di sviluppo economico”; misura 2.9 “Trasporti e reti al servizio del cittadino e del territorio”; misura 2.10 “Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali”; misura 2.11 “Interventi finalizzati all’attuazione delle misure previste dal piano di stabilizzazione finanziaria”.

TITOLO I

“Misura 2.1 La programmazione per lo sviluppo delle attività produttive”

Art. 2

(Azioni di promozione delle *start up* innovative)

1. Per promuovere la creatività d’impresa alle *start up* innovative, come definite dall’articolo 25, comma 2 del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 iscritte nel registro delle imprese nell’apposita sezione speciale, avente sede legale e almeno una sede operativa in Campania, è concesso un contributo per lo sviluppo dei processi innovativi fino ad un massimo pari al 100 per cento dell’ Irap relativa ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018.

2. Agli oneri relativi all’intervento di cui al comma 1, per un importo massimo pari ad euro 900.000,00 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse libere appostate alla Missione 14, Programma 1, Titolo I del bilancio regionale vigente mediante la riprogrammazione della spesa.

3. La Giunta regionale, con delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce i criteri, i tempi e le modalità applicative per la concessione del contributo di cui al comma 1.

Art. 3

(Misure per sostenere gli insediamenti produttivi e la cultura diffusa)

1. L’ articolo 20 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è così modificato:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1bis. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di

ed ANAS riferite all'intervento "Apertura svincoli SP 1 circonvallazione esterna di Napoli e SP 500", è autorizzato il finanziamento aggiuntivo a favore delle Città metropolitana di Napoli di euro 300.000,00 nei limiti delle disponibilità di bilancio.](1)

(1) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 3, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

TITOLO V

Misura 2.10 "Sicurezza, cultura della legalità e politiche sociali"

Art. 20

(Misure a sostegno delle politiche sociali regionali)

1. La Regione promuove e partecipa, anche attraverso i suoi enti strumentali, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio ordinario regionale, ad iniziative di alta formazione del capitale umano, anche per l'accrescimento di competenze per giovani ed occupati.
2. La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) è così modificata:
 - a) dopo il comma 3 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente: "3 bis. I Comuni che compongono gli ambiti territoriali così come individuati dalla presente legge, attraverso i propri rappresentanti individuano, a maggioranza assoluta dei componenti, il Comune capofila. Non concorrono a costituire tale maggioranza i rappresentanti degli altri enti istituzionali.";
 - b) dopo il comma 8 dell'articolo 42 è aggiunto il seguente: "8 bis. Nei singoli esercizi finanziari la Regione, all'atto della dotazione del Fondo sociale per la non autosufficienza, determina l'ammontare della dotazione vincolata nel medesimo esercizio ai pagamenti delle prestazioni socio-sanitarie di natura prevalentemente sanitaria individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie). In attesa dei provvedimenti di cui al presente articolo, i Comuni associati in ambiti territoriali continuano a garantire le coperture delle prestazioni socio-sanitarie mediante il Fondo Unico di Ambito.".
3. Per informare le giovani generazioni sui corretti stili di vita e prevenire fenomeni patologici connessi all'abuso di alcol e droghe, la Regione Campania promuove, a valere sui fondi propri iscritti nel bilancio regionale vigente, una campagna di sensibilizzazione ed informazione sugli effetti dell'alcol e della droga con particolare riferimento alle cosiddette stragi del sabato sera.

Art. 21

(Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile)

1. Per attivare azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere la sicurezza nei cantieri, per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA), comunicazione inizio lavori (CIL) o comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), il direttore dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) provvede:
 - a) ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la denuncia effettuata alla Cassa edile;
 - b) a trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, all'Ente bilaterale che si occupa della promozione della sicurezza sul lavoro, all'Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Direzione del lavoro competenti per territorio, la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, afferenti il cantiere, le opere da eseguire e i dati identificativi del committente;
 - c) a controllare, durante la esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nella annotazione, sul giornale dei lavori, delle visite che effettua in cantiere, con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene più adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere, e altresì nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al Coordinatore per la sicurezza;
 - d) a trasmettere allo Sportello unico dell'edilizia (SUE), all'inizio e alla fine dei lavori, il DURC dell'azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva e le avvenute comunicazioni di

inizio e di fine lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competenti per territorio.

2. Il committente dei lavori edili privati, prima di procedere al pagamento della rata di saldo dei lavori, per il tramite del direttore dei lavori, acquisisce il DURC attestante la regolarità contributiva, oppure provvede al saldo di quanto non versato dall'impresa agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile per i lavori eseguiti.

3. Il direttore dei lavori non può procedere alla richiesta di agibilità dell'opera eseguita, oppure alla dichiarazione di chiusura dei lavori, senza la produzione del DURC e delle dichiarazioni di inizio e fine lavori alla Cassa edile e al SUE.

Art. 22

(Misure in materia sanitaria)

1. La legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è così modificata:

a) il comma 7 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: "7. L'incarico di dirigente di distretto è conferito dal direttore generale secondo le medesime procedure previste dall'articolo 15, comma 7bis, del decreto legislativo 502/1992, e dall'articolo 36 bis, per il conferimento di incarichi di struttura complessa.";

b) alla lettera a) dell'articolo 18 bis, comma 1, la parola "dirigente" è sostituita dalla seguente "esperto";

c) al comma 5 dell'articolo 18 bis, dopo le parole "previsti dal presente comma" sono aggiunte le seguenti: "e iscritto nell'elenco degli idonei";

d) al comma 6 dell'articolo 18 bis, dopo le parole "direttore generale uscente" sono aggiunte le seguenti "a condizione che lo stesso risulti comunque inserito nell'elenco degli idonei formato ai sensi del presente articolo e";

e) dopo il comma 6 dell'articolo 18-bis, è aggiunto il seguente: "6 bis. Il direttore generale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è nominato secondo la procedura di cui alla presente legge dal Presidente della Regione, sentito il Ministero della salute ai sensi di quanto disposto dall'Intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 luglio 2004 in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 288/2003.";

f) il comma 6 dell'articolo 19bis, è sostituito dal seguente: "6. Il collegio di direzione delle AOU è composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.";

g) dopo il comma 1 dell'articolo 22ter, è aggiunto il seguente: "1 bis. La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo è subordinata al possesso di idonea valutazione positiva dei risultati e degli obiettivi raggiunti nell'ultimo triennio nelle funzioni svolte.";

h) al comma 3 dell'articolo 36 bis, le parole "ai sensi del comma 2 dell'articolo 15ter" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 15".

2. La legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 - Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è così modificata:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente: "6 bis. Per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario, le funzioni dell'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario di cui al presente articolo e all'articolo 2, sono esercitate nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.";

b) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "e le relative funzioni" sono inserite le seguenti ", comprese quelle di supporto all'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario".

3. Alla luce delle risultanze delle analisi sull'incremento delle patologie tumorali in una zona della Regione Campania svolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis della legge 6/2014, dall'Istituto Superiore di Sanità, la struttura amministrativa competente in materia di salute e sicurezza alimentare della Regione Campania, in raccordo con le ASL e le AO dei territori interessati, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva, esclusivamente sulla base degli indirizzi del Commissario di governo per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore sanitario, i percorsi previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per gli Accordi di Programma Quadro, affinché la Regione Campania, d'intesa con il Governo ed i Comuni interessati, definisca idonee, legittime e concrete risposte ai bisogni dei territori coinvolti prevedendo, per quanto